

Giurisprudenza e legislazione penale

Indice

- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 19 gennaio 2023, n. 1463*
(Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 14 marzo 2023, n. 13102*
(Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino - Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, 3 aprile 2023, n. 13786*
(Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso - Esclusione)
- *Corte di Cassazione, Sezione Sesta penale, 13 giugno 2023, n. 34214*
(Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa - Elemento soggettivo – Irrilevanza)

Criminal Jurisprudence and Legislation

Index

- *Presentation*
- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 19 January 2023, no. 1463*
(Qualification of public service officer - Prison chaplain - Subsistence)
- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 14 March 2023, no. 13102*
(Illegal data processing - Dissemination of religious beliefs without consent - Realization by the private citizen - Subsistence)
- *Court of Cassation, Third Criminal Section, 3 April 2023, no. 13786*
(Sex crimes - Relevance of the religious factor - Exclusion)
- *Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 13 June 2023, no. 34214*
(Mistreatment in the family - Educational-religious purpose - Subjective element - Irrelevance)

Giurisprudenza e legislazione penale

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in primo luogo, la sentenza 14 marzo 2023, n. 13102, intervenuta in tema di illecito trattamento dei dati personali annoverando tra i destinatari del reato previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 196/2003 anche il privato cittadino che diffonda indebitamente un dato rilevante di cui sia occasionalmente venuto in possesso, e non soltanto i privati qualificati e gli organismi preposti in modo specifico al trattamento dei dati personali o sensibili. Rientra nel concetto di "dato personale" qualunque informazione relativa a una persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra circostanza. Sono, invece, "categorie particolari di dati personali" quelli che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, oltre che i dati personali sullo stato di salute e la vita sessuale. Occorre precisare che il trattamento delle categorie particolari di dati personali senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi documento per la persona offesa, era già punito ai sensi dell'art. 35, comma 3, L. 31 dicembre 1996, n. 675, ed è tutt'ora punibile ai sensi dell'art. 167, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice privacy), in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il documento per la persona offesa che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, ne rappresenta nella disposizione in vigore una più attenuata. Nel provvedimento analizzato diventa definitiva la condanna inflitta all'imputata, non giovando alla difesa dedurre che la disposizione del codice privacy perseguirebbe soltanto i privati qualificati oltre agli organismi preposti in modo specifico al trattamento dei dati personali. La norma punitiva, infatti, fa riferimento alla persona fisica ed è diretta al soggetto privato considerato in sé e non soltanto a chi svolge un compito istituzionale di destinatario della tenuta di dati sensibili e della modalità di utilizzo all'esterno: altrimenti si finirebbe con l'esonerare in modo irragionevole dall'area penale tutti i semplici cittadini. Il risultato sarebbe la massiccia diffusione delle informazioni personali, che è proprio ciò che il legislatore vuole evitare. Il divieto di diffusione, invece, vale per tutti i soggetti che sono entrati in possesso dei dati sensibili, al di là del modo in cui la circostanza è avvenuta, compresa l'acquisizione casuale; a tal riguardo il codice privacy punisce proprio l'indebita diffusione senza consenso dell'interessato e non il recepimento del dato.

Si segnala ancora la sentenza 19 gennaio 2023, n. 1463 che affronta il problema della qualifica giuridica del cappellano del carcere, affermando che lo stesso riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio in considerazione dell'attività di assistenza religiosa svolta all'interno del carcere, che trova il suo fondamento nell'ordinamento penitenziario, laddove si prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto anche avvalendosi della religione (art. 15 l. 26 luglio 1975 n. 354), così mantenendosi, a tal fine, il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria.

Nella pronuncia 3 aprile 2023, n. 13786 si afferma che sussiste il dolo dell'agente nella sopraffazione e vessazione imposta alla donna durante le violenze sessuali. Quanto all'invocata scriminante, la Cassazione ricorda come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il motivo culturale sottostante a una condotta illecita sia del tutto irrilevante (tra le più recenti, Cass. pen. sez. I, n. 7140 del 14/12/2021, dep. 2022). Più in particolare, la Cassazione ha ribadito, dopo una diffusa analisi dei precedenti, che in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa delle proprie tradizioni deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo e che in tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multi-etnica.

Viene infine in rilievo la sentenza 13 giugno 2023, n. 34214, secondo cui ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti familiari non rileva la supposta finalità educativa fondata sul codice etico-religioso del padre di religione musulmana, trattandosi di violazione dei diritti inviolabili della persona i quali rappresentano uno "sbarramento invalicabile" contro l'introduzione di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" contrastanti con i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione. Tale pronuncia conferma una giurisprudenza ormai consolidata. Sennonché, come emerge anche dalla riserva di cui all'art. 572 c.p., se il fine dell'agente è stato quello di correzione o di disciplina, ove ne ricorrano naturalmente i presupposti (*rectius*, utilizzo di mezzi leciti), dovrà trovare applicazione la diversa fattispecie di abuso dei mezzi di correzione; in mancanza di tali presupposti, però, nessun ostacolo sembra esservi per la configurabilità del delitto di maltrattamenti. Il motivo può essere rilevante nel caso in cui si agisca secondo proprie credenze o secondo scopi di natura culturale o sociale. Spesso, infatti, e

soprattutto in questi ultimi tempi per l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione da parte di cittadini extracomunitari, si verificano casi in cui taluno – posto sul banco degli imputati – giustifichi il proprio comportamento (per noi penalmente rilevante) affermando di avere agito in conformità a regole o a consuetudini tollerate, e in qualche caso agevolate, dal proprio gruppo (sociale) di appartenenza o dal Paese di provenienza (ossia, ciò che è considerato reato nel nostro ordinamento è, invece, lecito o giustificato per quello da cui si proviene). La giurisprudenza italiana sul tema è sostanzialmente impermeabile alla rilevanza del fattore religioso, quantomeno per escludere ipotesi di non punibilità nei casi in cui l'imputato extracomunitario adduca motivi culturali per giustificare la propria condotta criminosa. In tale quadro giurisprudenziale non può ritenersi il motivo culturale quale causa escludente la responsabilità penale, anche solo in termini di carenza dell'elemento soggettivo (Cass. pen. sez. VI, 22 giugno 2011, n. 43646), ma non può disconoscersi che tale fattore può in un qualche modo, e a certe condizioni, assurgere ad elemento che possa aiutare a meglio “personalizzare” la pena, allorquando si ha la certezza che esso abbia influito in modo determinante sulle motivazioni che hanno portato alla commissione di un reato. Se, dunque, difficilmente la condotta culturalmente orientata conduce ad escludere il reato, essa potrebbe essere valutata in termini di attenuazione della pena; e la disposizione di cui all'art. 62-bis c.p., unitamente, come noi riteniamo, ai criteri commisurativi previsti dall'art. 133 c.p., può rappresentare uno strumento per meglio valutare il concreto disvalore del fatto e l'effettiva consapevole ribellione al precetto penale.

Criminal Jurisprudence and Legislation

Presentation

The 'Criminal Jurisprudence and Legislation' section of this issue of the Journal contains several interesting maxims and, in the first place, the sentence 14 March 2023, n. 13102, which intervened in the matter of unlawful processing of personal data, counting among the recipients of the crime provided for by art. 167 of Legislative Decree no. 196/2003 also the private citizen who unduly disseminates a relevant data of which he has occasionally come into possession, and not only the qualified private individuals and the bodies specifically responsible for the processing of personal or sensitive data. The concept of "personal data" includes any information relating to a natural person, identified or identifiable, even indirectly, by reference to any other circumstance. On the other hand, "special categories of personal data" are those that reveal racial and ethnic origin, religious, philosophical or other beliefs, political opinions, membership of parties, trade unions, associations, organizations of a religious, philosophical, political or trade union nature, as well as personal data on health and sex life. It should be specified that the processing of particular categories of personal data without the consent of the interested party, from which harm to the offended person derives, was already punished pursuant to art. 35, paragraph 3, Law 31 December 1996, n. 675, and is still punishable pursuant to art. 167, paragraph 2, Legislative Decree 30 June 2003, n. 196 (privacy code), since between the two cases there is a relationship of regulatory continuity, both the subjective element characterized by the specific fraud and the objective elements being identical, since the conduct of "communication" and "dissemination" of sensitive data are now included in the broader term of "processing" of sensitive data, and the harm to the offended person which was configured in the previous case as an aggravating circumstance, represents a more attenuated one in the current provision. In the provision analysed, the sentence inflicted on the defendant becomes definitive, as it does not help the defense to deduce that the provision of the privacy code would prosecute only qualified private individuals in addition to the bodies specifically responsible for the processing of personal data. The punitive rule, in fact, refers to the natural person and is directed to the private subject considered in itself and not only to those who carry out an institutional task of recipient of the keeping of sensitive data and the method of external use: otherwise we would end up exempting all simple citizens from the penal area in an unreasonable way. The result would be the massive dissemination of personal information, which is precisely what the legislator wants to avoid. The ban on dissemination, on the other hand, applies to all subjects who have come into possession of sensitive data, regardless of the way in which the circumstance occurred, including casual acquisition; in this regard, the privacy code punishes the undue dissemination without the consent of the interested party and not the transposition of the data.

It is also noted the sentence 19 January 2023, n. 1463 which addresses the problem of the juridical qualification of the prison chaplain, stating that the same holds the qualification of public service officer in consideration of the religious assistance activity carried out inside the prison, which finds its foundation in the penitentiary system, where it is expected that the treatment of the convicted and the inmate is also carried out by making use of religion (art. 15 l. 26 July 1975 n. 354), thus maintaining, for this purpose, the Catholic assistance service as a stable and internal service to the prison facility.

In the pronouncement 3 April 2023, n. 13786 states that the agent's intent exists in the oppression and harassment imposed on the woman during sexual violence. As for the plea invoked, the Cassation recalls how it is undisputed in the jurisprudence of legitimacy that the cultural reason underlying an unlawful conduct is completely irrelevant (among the most recent, Cassation pen. section I, n. 7140 of 14/12/2021, dep. 2022). More specifically, the Cassation reiterated, after a widespread analysis of the precedents, that in the matter of sexual offences, any justifications based on the fact that the agent, due to the culture borrowed from his own country of origin, is the bearer of a different conception of the conjugal relationship and of the approach to sexual intercourse, do not take on any weight, since the defense of one's own traditions must be considered recessive with respect to the protection of juridical assets which constitute an expression of the fundamental rights of the individual and that in terms of causes of justification, the foreign defendant of a crime against the person or against the family cannot invoke, even putatively, the exculpatory of the exercise of a right correlated to faculties allegedly recognized by the legal system of the State of origin, if this right should be considered objectively incompatible with the rules of the Italian legal system, in which the agent has chosen to live, given the need to value the centrality of the human person, as a principle capable of harmonizing individual cultures corresponding to different cultures, and therefore allowing the establishment of a civil society multiethnic.

Finally, the sentence 13 June 2023, n. 34214, according to which for the purposes of the existence of the subjective element of the crime of family abuse, the supposed educational purpose based on the ethical-religious code of the Muslim father does not matter, since it is a violation of the inviolable rights of the person which represent an "impassable barrier" against the introduction of "anti-historical" habits, practices and customs in contrast with the inviolable rights guaranteed by the Constitution. This ruling confirms a well-established jurisprudence. However, as also emerges from the reserve pursuant to art. 572 of the criminal code, if the agent's purpose was to correct or discipline, where the conditions naturally occur (*rectius*, use of lawful means), the different case of abuse of corrective means must apply; in the absence of these conditions, however, there seems to be no obstacle for the configurability of the crime of ill-treatment. The reason may be relevant in the event that one acts according to one's beliefs or according to cultural or social goals. Often, in fact, and especially in recent times due

to the intensification of the phenomenon of immigration by non-EU citizens, there are cases in which someone - placed in the dock - justifies his or her behavior (for us criminally relevant) by claiming to have acted in compliance with rules or customs tolerated, and in some cases facilitated, by one's own (social) group or by the country of origin (that is, what is considered a crime in our legal system is, instead, the cited or justified for where it comes from). The Italian jurisprudence on the subject is substantially impermeable to the relevance of the religious factor, at least to exclude hypotheses of non-punishability in cases in which the non-EU defendant invokes cultural reasons to justify his criminal conduct. In this jurisprudential framework, the cultural reason cannot be considered as a cause excluding criminal liability, even if only in terms of lack of the subjective element (Cass. Pen. section VI, 22 June 2011, n. 43646), but it cannot be ignored that this factor can in some way, and under certain conditions, become an element that can help to better "personalize" the sentence, when there is the certainty that it has had a decisive influence on the motivations which led to the commission of a crime. Therefore, if culturally oriented conduct hardly leads to the exclusion of the crime, it could be evaluated in terms of mitigation of the sentence; and the provision pursuant to art. 62-bis of the criminal code, together, as we believe, with the commensurate criteria provided for by art. 133 of the criminal code, can represent a tool to better evaluate the concrete negative value of the fact and the effective conscious rebellion against the penal precept.

Corte di Cassazione
Sez. III penale, sentenza 19 gennaio 2023, n. 1463

Qualifica di incaricato di pubblico servizio – Cappellano del carcere – Sussistenza

Il cappellano del carcere riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in considerazione dell'attività di assistenza religiosa svolta all'interno del carcere, che trova il suo fondamento nell'ordinamento penitenziario, laddove si prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto anche avvalendosi della religione (art. 15 l. 26 luglio 1975 n. 354), così mantenendosi, a tal fine, il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria.

Fonte: www.itagiure.giustizia.it

Corte di Cassazione
Sez. III penale, sentenza 14 marzo 2023, n. 13102

Illecito trattamento di dati – Diffusione del credo religioso senza consenso – Realizzazione da parte del privato cittadino - Sussistenza

Il reato di illecito trattamento di dati è esteso al semplice cittadino che diffonde dati sensibili, quali il credo religioso, a terzi senza il consenso del titolare, anche se ne è entrato in possesso occasionalmente.

Fonte: www.studiolegale.leggiditalia.it

Corte di Cassazione
Sez. III penale, sentenza 3 aprile 2023, n. 13786

Reati sessuali – Rilevanza del fattore religioso - Esclusione

Il motivo culturale sottostante a una condotta penalmente rilevante è del tutto irrilevante e in tema di reati sessuali, non assumono alcun rilievo scriminante eventuali giustificazioni fondate sulla circostanza che l'agente, per la cultura religiosa mutuata dal proprio paese d'origine, sia portatore di una diversa concezione della relazione coniugale e dell'approccio al rapporto sessuale, in quanto la difesa della religione di appartenenza deve considerarsi recessiva rispetto alla tutela di beni giuridici che costituiscono espressione di diritti fondamentali dell'individuo.

Fonte: www.studiolegale.leggiditalia.it

Corte di Cassazione
Sez. VI penale, sentenza 13 giugno 2023, n. 34214

**Maltrattamenti in famiglia – Finalità educativo-religiosa -
Elemento soggettivo – Irrilevanza**

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti familiari non rileva la supposta finalità educativa fondata sul codice etico-religioso del padre di religione musulmana, trattandosi di violazione dei diritti inviolabili della persona i quali rappresentano uno "sbarramento invalicabile" contro l'introduzione di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" contrastanti con i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.

Fonte: www.italgiure.giustizia.it